

**Paola Aurucci, Alberto Gennaro, Filippo Garbagnati, Vincenzo Iaconianni,  
Geronimo La Russa**

**I trasferimenti internazionali di calciatori minorenni. Il caso Bernard ed i suoi  
effetti giuridici e sociali.**

## **1. Disciplina nazionale ed internazionale relativa al trasferimento di calciatori minorenni**

All'interno del mondo sportivo una categoria a parte, nonché dimensione estremamente delicata per gli interessi richiamati, è la dimensione giovanile. Il seguente elaborato si prefigge l'obiettivo di dare una breve panoramica delle norme e delle fonti che regolano tale ambito, soffermandosi in particolare sul settore più prettamente calcistico e, ancor più nel dettaglio, sulle discipline applicate ai trasferimenti di giovani atleti e le problematiche ad esse connesse.

In materia di trasferimenti internazionali (e nazionali) di calciatori il documento alla base di ogni analisi è il *Regolamento F.I.F.A.<sup>1</sup> sullo status e sul trasferimento dei calciatori<sup>2</sup>*. Il suddetto Regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei

<sup>1</sup> La *Fédération Internationale de Football Association* (*Federazione Internazionale del Calcio*), più nota con l'acronimo F.I.F.A., è la Federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del futsal (meglio noto come *calcio a 5*) e del beach soccer. La sua sede si trova a Zurigo, in Svizzera, e l'attuale presidente è lo svizzero Joseph Blatter. La Federazione fu fondata a Parigi il 21 maggio 1904 e si occupa dell'organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali degli sport sopraccitati.

L'organo supremo della F.I.F.A. è il Congresso, un'assemblea composta dai rappresentanti di ciascun membro associato. Si riunisce con cadenza annuale, oltre ad alcune sessioni straordinarie tenutesi una volta all'anno a partire dal 1998. Solo il Congresso può stabilire le modifiche da apportare allo statuto della F.I.F.A. Inoltre il Congresso elegge il Presidente, il Segretario Generale e gli altri membri del Comitato Esecutivo della F.I.F.A. Il Presidente ed il Segretario Generale sono i principali funzionari della F.I.F.A. e si occupano della sua ordinaria amministrazione, portata avanti dal Segretariato Generale, assieme al suo staff di circa 280 membri. Il Comitato Esecutivo, guidato dal Presidente, è l'organo decisionale della F.I.F.A. tra un Congresso e l'altro.

La Federazione calcistica mondiale può contare, inoltre, su altre organizzazioni, sotto l'egida del Comitato Esecutivo o create dal Congresso come comitati permanenti, tra cui la Commissione Finanze, la Commissione Disciplinare e la Commissione Arbitrale.

<sup>2</sup> L'ultima edizione aggiornata del regolamento risale al 2012.

calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti. Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato invece dai regolamenti specifici emanati dalla Federazione competente, che devono essere approvati dalla F.I.F.A. Tali regolamenti devono contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e calciatori, nel rispetto dei principi fissati dal sopracitato documento. È auspicabile che tali regolamenti prevedano altresì un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell'istruzione dei giovani calciatori. Infine ogni Federazione è tenuta a recepire nei propri regolamenti delle procedure adatte a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali.

All'interno del Regolamento l'articolo fondamentale che più da vicino interessa i giovani atleti è l'articolo 19. Esso sottolinea come i trasferimenti internazionali dei calciatori siano consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.

A questa regola si applicano tre eccezioni. La prima prende corpo nel caso in cui i genitori del calciatore si trasferiscano nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio. La seconda si sviluppa quando il trasferimento avvenga all'interno del territorio dell'Unione Europea (U.E.) o dell'Area Economica Europea (A.E.E.) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi: fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica; adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.); all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi. La terza ed ultima eccezione si verifica nel caso in cui il calciatore viva in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il

loro esplicito consenso<sup>3</sup>. E' opportuno specificare inoltre come ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento siano soggetti all'approvazione di una sottocommissione nominata all'uopo da una *Commissione per lo status dei calciatori*<sup>4</sup>. La richiesta di approvazione viene formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore.

Passando dalla dimensione internazionale a quella nazionale (nello specifico italiana) le norme di riferimento della fattispecie in oggetto sono le cosiddette N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della Federazione, in questo caso, la Federazione Italiana Giuoco Calcio). Esse risultano utili soprattutto per chiarire la differenza di status tra atleti professionisti, dilettanti e giovani<sup>5</sup>.

Sono qualificati *professionisti* i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il contratto stipulato tra società e calciatore non può avere una durata superiore ai cinque anni per i giocatori maggiorenni, e ai tre anni per i giocatori minorenni. Il primo contratto da *professionista* può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva (salvo le eccezioni disposte dal comma 3 dell'art. 33 N.O.I.F.<sup>6</sup>).

Sono qualificati *dilettanti* (o non professionisti) i calciatori tesserati che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D.(Lega Nazionale Dilettanti), che giocano a Calcio a Cinque e che svolgono attività ricreativa. Per tutti i calciatori *non professionisti* è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

<sup>3</sup> Le stesse condizioni soprariportate si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del Paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta (art. 19, c.3, *Regolamento F.I.F.A. sullo status e sul trasferimento dei calciatori*).

<sup>4</sup> La *Commissione per lo status dei calciatori* è una sottocommissione della F.I.F.A. che giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che la natura del caso non sia tale da potere essere deciso da un giudice unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico e nei casi delle decisioni che riguardano il tesseramento provvisorio di un calciatore in relazione al nullaosta internazionale (ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato 3, nell'articolo 8 e nell'allegato 3bis del Regolamento), il Presidente o una persona da questi designata, che deve essere anch'esso membro della Commissione, può deliberare in qualità di giudice unico. Ognuna delle parti deve essere ascoltata una volta nel corso del procedimento. Le decisioni prese dal giudice unico o dalla Commissione sono soggette a ricorso in appello dinanzi al T.A.S. (Tribunale Arbitrale dello Sport).

<sup>5</sup> Riprendendo quanto definito dall'Art. 27 N.O.I.F.

<sup>6</sup> Art. 33, c. 3 N.O.I.F. : "I calciatori con la qualifica di *giovani di serie*, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore *giovane di serie* ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di *professionista* e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
- d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2".

Sono infine qualificati *giovani* i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. Essi possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Riguardo la durata del vincolo tra *giovane* e società, questo rimane valido per la durata della sola stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto<sup>7</sup>. A seconda della categoria della squadra per cui il *giovane* viene tesserato al compimento del 14° anno d'età il suo status si differenzia ancora in *giovane dilettante* (quando il tesseramento avviene per una società affiliata alla L.N.D.<sup>8</sup>) o in *giovane di serie* (quando l'atleta sottoscrive e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche).

<sup>7</sup>Nello specifico, secondo quanto stabilito dal *Comunicato Ufficiale n. 1* (edizione 2013/2014) adottato da F.I.G.C. e S.G.S., nella sezione “ Norme Generali per lo Svolgimento delle Attività Giovanili “, alla voce *Tesseramento giovani calciatori* vengono definite le specifiche tipologie di tesseramento, classificate in base all'età dell'atleta.

**a)** Tessera F.I.G.C. per i *Piccoli Amici* : ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC. Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è consentita la sottoscrizione del tesseramento *Pulcini*, purché per la stessa Società con cui era in corso l'assicurazione *Piccoli Amici*. Per il rilascio della Tessera F.I.G.C. *Piccoli Amici* deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, l'apposito modulo di richiesta e il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

**b)** Tessera F.I.G.C. con vincolo annuale per *Pulcini* ed *Esordenti* : prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

**c)** Tessera F.I.G.C. con vincolo annuale per *Giovanissimi* ed *Allievi* : prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

**c-d)** La richiesta di tesseramento per le categorie Pulcini, Esordenti, Giovanissimi, Allievi (di cui sopra) deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale. Le Società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (attenendosi alle modalità previste dalla procedura on-line, oppure utilizzando i moduli reperibili presso i Comitati territorialmente competenti).

Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare alla Delegazione della LND territorialmente competente, la documentazione prevista dal presente C.U. n° 1. Infatti, con la procedura di tesseramento on-line, è sufficiente, per chiedere il rinnovo del tesseramento, “richiamare” il nominativo del calciatore già tesserato nella stagione precedente.

**e)** Tesseramento F.I.G.C. per *Giovani dilettanti* : i calciatori *giovani*, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di *Giovani Dilettanti*. Il *tesseramento giovani dilettanti* viene emesso dallo *Sportello Unico* costituito presso il Comitato Regionale territorialmente competente.

**f)** Tesseramento F.I.G.C. per *Giovani di serie* : I calciatori *giovani*, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle N.O.I.F.. Il *tesseramento giovani di serie* viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

**g)** Tesseramento F.I.G.C. per i *Giovani stranieri* : si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

<sup>8</sup>E' opportuno specificare in questo caso che gli atleti al 14° anno di età possono firmare il vincolo fino a 25 anni, ma questa opzione è solo una delle possibilità. Fino al termine della categoria *Allievi* infatti, il giocatore ha la possibilità di firmare anche il semplice cartellino annuale (come previsto dal *Comunicato Ufficiale n. 1* (edizione 2013/2014) adottato da F.I.G.C. e S.G.S., nella sezione “ Norme Generali per lo Svolgimento delle Attività Giovanili “, alla voce *Tesseramento giovani calciatori*). Tale via può essere presa dal 14° anno fino a quei calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il sedicesimo anno. Per chi ecceda l'età sopracitata (le categorie successive a quella *Allievi*) il tesseramento a livello dilettantistico diviene possibile solo tramite il vincolo fino al 25° anno. Come strumenti per ovviare a questo legame assai duraturo sono da prendere in considerazione i cosiddetti *Svincoli* (Artt. 106, 107, 108, 109 ,110, 111 delle normative N.O.I.F.).

A conclusione di questa rapida disamina della fattispecie in oggetto è opportuno un sintetico riferimento ad un tema comune sia alla dimensione nazionale che a quella internazionale: i premi. Essi costituiscono, da una parte lo strumento mediante il quale si incentivano le attività calcistiche di base e i centri di formazione giovanile, dall'altra la fonte di guadagno per far rientrare gli stessi dei costi sostenuti per la crescita degli atleti. A livello internazionale essi si configurano in *indennità di formazione e meccanismo di solidarietà*<sup>9</sup>; mentre a livello nazionale si differenziano tra *premio di preparazione, premio di addestramento e formazione tecnica e premio alla carriera*<sup>10</sup>.

## **2. Casi Bosman e Bernard: punti di contatto e relativi effetti**

---

A cavallo tra XX e XXI secolo la Corte di Giustizia Europea ha prodotto due sentenze profondamente innovative, che dal momento della propria entrata in vigore hanno generato radicali cambiamenti all'interno del mondo calcistico, e più in generale in quello sportivo: le decisioni sul *caso Bosman* e sul *caso Bernard*.

La prima decisione, in ordine cronologico, fu quella presa in riferimento al controversia legata al calciatore Jean Marc Bosman. La sua storia inizia nel 1990 quando, alla scadenza del contratto che lo legava alla società belga R.F.C. Liegi, il giocatore ricevette la proposta di tesseramento da parte della società francese Dunkerque. Molto interessato al trasferimento, trovò subito un accordo con la società transalpina: accordo successivamente saltato per le eccessive richieste economiche formulate dalla società d'appartenenza per liberare l'atleta (la cosiddetta *Indennità di preparazione e promozione*), nonostante nessun tipo di contratto legasse più il giocatore alla squadra. Il tutto era reso ancora più difficile dal fatto che la società francese non avrebbe potuto comunque acquistarlo (a meno che non avesse contestualmente ceduto un proprio giocatore straniero), stante la presenza di norme regolamentari federali limitative del numero dei calciatori stranieri (sia comunitari che

---

<sup>9</sup> Dettagliatamente analizzati all'interno degli Allegati 4 e 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo status e sul trasferimento dei calciatori.

<sup>10</sup> Rispettivamente Artt. 96, 99 e 99bis delle normative N.O.I.F.

extracomunitari) tesserabili<sup>11</sup>. Nel frattempo Bosman venne messo fuori squadra con l'ingaggio ridotto del 60%.

Fu allora che il giocatore denunciò l'accaduto alla Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo, accusando la U.E.F.A. ed il suo sistema di trasferimenti di impedirgli di fatto la libertà di movimento nei Paesi della Comunità Europea come lavoratore, in contrasto con quanto garantito dall'articolo 39<sup>12</sup> del trattato di Roma (T.C.E. - Trattato istitutivo della Comunità Europea, divenuto successivamente T.F.U.E. – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) che regola proprio la libera circolazione dei lavoratori.

L'intero procedimento si risolse il 15 Dicembre 1995 quando la Corte di Giustizia Europea, dando ragione al giocatore, stabilì due principi cardine dell'ordinamento sportivo attuale: l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di calciatori comunitari (in quanto essi non potevano essere considerati "stranieri" nei Paesi comunitari), per violazione del principio di cui all' art 48 del Trattato C.E.E. (ora art. 39 del Trattato di Amsterdam) che stabilisce il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell' Unione Europea. E l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che

<sup>11</sup>Sentenza della Corte di Giustizia 15 Dicembre 1995, punti 25-27: *“A partire dagli anni sessanta numerose federazioni calcistiche nazionali hanno adottato norme che limitavano la possibilità di ingaggiare o di far partecipare alle competizioni calciatori aventi cittadinanza straniera (in prosieguo: le «norme sulla cittadinanza»). Per l'applicazione di tali norme la cittadinanza è definita con riferimento alla possibilità, per il calciatore, di essere qualificato per giocare nella squadra nazionale o nella squadra rappresentativa di un paese. Nel 1978 l'U.E.F.A. si è impegnata nei confronti del signor Davignon, membro della Commissione delle Comunità europee, da un lato, ad abolire le limitazioni del numero dei contratti stipulati da ciascuna società con calciatori di altri Stati membri e, dall'altro, a fissare a due il numero di tali giocatori che possono partecipare a ciascuna partita. Quest'ultima limitazione non è applicabile ai calciatori stabiliti da oltre cinque anni nello Stato membro interessato. Nel 1991, a seguito di nuovi incontri con il signor Bangemann, vicepresidente della Commissione, l'U.E.F.A. ha adottato la cosiddetta regola del «3+2», che prevede la possibilità, per le federazioni nazionali, di limitare a tre il numero di calciatori stranieri che una società può schierare in una partita di serie A del campionato nazionale, più due calciatori che abbiano giocato nel paese in cui opera la federazione nazionale interessata per un periodo ininterrotto di cinque anni, tre dei quali in squadre giovanili. Tale limitazione vale anche per le partite giocate nell'ambito di tornei per squadre di club organizzati dall'UEFA”*.

<sup>12</sup> Ora art. 45 T.F.U.E. : 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;  
 b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;  
 c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;  
 d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

prevedevano che le società avessero diritto all'indennità di preparazione e promozione derivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale che legava il calciatore alla propria società, sempre per la violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della C.E.E., previsto dall'art 48 del Trattato C.E.E. In precedenza era infatti necessario versare un indennizzo anche a contratto scaduto.

La Sentenza Bosman ebbe un impatto devastante negli ordinamenti comunitari, a vari livelli, tanto da venire addirittura ed impropriamente ricordata come *Legge Bosman*.

Un primo importantissimo effetto si ebbe in relazione all'abolizione dei limiti posti alla partecipazione di giocatori stranieri comunitari: in sostanza dalla data di pubblicazione della Sentenza ogni società calcistica avrebbe immediatamente potuto schierare tutti i calciatori comunitari regolarmente tesserati, anche contemporaneamente in campo nella stessa partita.

Le conseguenze sportive erano notevoli soprattutto per i giovani calciatori nostrani. Infatti un indiscriminato afflusso ed impiego di atleti stranieri nelle squadre di club comprometteva l'attività dei settori giovanili, che preparavano i calciatori per le grandi competizioni, facendo scemare l'interesse dei club professionistici a proseguire nell'utilizzo di risorse per l'attività di base, ostruendo a molti promettenti giovani la strada del professionismo. Da quel momento in poi le società sportive professionistiche hanno effettivamente investito in maniera minore nei vivai e gli effetti di ciò, anche in termini economico-finanziari (aumento del costo del lavoro degli atleti professionisti, diminuzione delle plusvalenze derivanti dal loro trasferimento) si sono manifestati nell'epoca odierna<sup>13</sup>.

Il secondo grande cambiamento portato dalla Sentenza Bosman fu l'eliminazione della cosiddetta *indennità di preparazione e promozione* (che era stata introdotta dalla legge n. 91/1981, dopo l'abolizione del vincolo sportivo) per il trasferimento di atleti professionisti nell'ambito della circolazione comunitaria.

Per adeguare le norme nazionali alle novità portate dalla Sentenza il legislatore italiano intervenne con il Decreto Legislativo n. 485 del 20 Settembre 1996, che prese quindi il nome di *Decreto Bosman*. Tale atto venne successivamente convertito nella Legge n. 586 del 18 Novembre 1996, la quale ridisegnava in generale la disciplina dei trasferimenti dei calciatori professionisti, nello

---

<sup>13</sup>Oggigiorno si sta assistendo ad una sorta di ritorno al passato nella volontà delle società sportive professionistiche di investire nuovamente nei vivai. Esigenza dettata più dalla grave crisi economica generale (e quindi anche in ambito sportivo) che da un effettivo cambiamento nel modo di pensare di tali soggetti.

specifico l'ambito dell'indennità di preparazione e promozione (descritto dall'art. 6 del legge 91/1981).

L'art. 6 della legge n. 91/81, nella versione novellata, introduce nell'ordinamento il premio di addestramento e formazione tecnica, riconosciuto solo in caso di stipula del primo contratto professionistico e solo a favore della società o della associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile<sup>14</sup>.

Anche a livello europeo è opportuno sottolineare come il tema dell'indennità di formazione divenne estremamente delicato in conseguenza alle innovazioni portate dalla Sentenza Bosman. Al fine di mediare le posizioni dei vari soggetti interessati (società ed atleti, ovviamente con interessi differenti), il 5 Marzo 2001 venne approvato dall'Unione Europea il cosiddetto Accordo di Bruxelles, vincolante per tutti gli Stati membri, il quale in sostanza prevedeva : un'indennità di formazione per tutti i club che avessero contribuito alla formazione di giovani calciatori nel periodo tra i 12 ed i 23 anni (come previsto dal vigente Allegato 4 del *Regolamento F.I.F.A. sullo status e sul trasferimento dei calciatori*) e l'introduzione del principio di *stabilità dei contratti*, in base al quale era vietata la risoluzione dei contratti in corso nel periodo protetto (cinque anni in generale, tre anni per i contratti conclusi con calciatori under).

La terza, e forse più grave conseguenza fu però un'altra. L'eliminazione dell'indennità di formazione e promozione permise ai calciatori in scadenza di contratto di poter concludere nuovi accordi direttamente con la nuova società senza che quest'ultima fosse obbligata a pagare alcunché alla cedente: tale pratica significava per la società che aveva formato il giocatore una perdita economica, ma soprattutto significava per la stessa il doversi ritrovare a stipulare onerosi contratti con gli atleti, al fine di prolungare i vincoli contrattuali o comunque per monetizzare adeguatamente un'eventuale cessione di contratto. L'effetto immediato fu quindi la crescita esponenziale degli ingaggi dei calciatori, ed il conseguente danno patrimoniale per le società, che non solo si vedevano

---

<sup>14</sup> Il "nuovo" premio di addestramento e formazione tecnica (o più semplicemente *premio di preparazione*) deve essere versato da quelle società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato. Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al "premio di preparazione", fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Il tutto, secondo quanto previsto dall'art. 96 delle normative N.O.I.F.

togliere le indennità per le quali avevano duramente lavorato, ma si ritrovavano inoltre travolte dall'aumento vertiginoso dei salari e dei prezzi dei cartellini degli atleti<sup>15</sup>.

Esattamente quindici anni dopo la pronuncia della Sentenza Bosman la Corte di Giustizia Europea si rende nuovamente protagonista di un'altra fondamentale decisione: la sentenza Bernard.

Nel 1997 Olivier Bernard era un giocatore *espoir*<sup>16</sup> alle dipendenze della società francese Olympique Lyonnais, che vedeva scadere il proprio contratto (come *giovane promessa*) con la stessa il 1° luglio 2000<sup>17</sup>. Prima della data di scadenza la società aveva proposto al calciatore la sottoscrizione di un nuovo contratto come giocatore professionista della durata di un anno<sup>18</sup>, proposta che però non andava incontro alla volontà dell'atleta che aveva invece deciso di firmare un accordo con la società inglese Newcastle U.F.C. (con decorrenza da agosto 2000).

Venuta a conoscenza dell'accaduto l'Olympique Lyonnais decise di citare il calciatore innanzi al *Conseil de Prud'Hommes* (Tribunale del Lavoro) di Lione, chiedendone la condanna in solido con il Newcastle United al risarcimento del danno. L'importo richiesto era equivalente alla retribuzione che il giocatore avrebbe percepito nell'anno di contratto con la società francese.

Il fondamento delle pretese della società francese va ricercato all'interno della *Charte du football professionnel* (Carta dei calciatori professionisti francesi), valida all'epoca dei fatti (stagione sportiva 1997-1998). La Carta infatti obbligava il giocatore *promessa*, nel caso in cui la società che ne aveva curato la crescita glielo imponesse, a sottoscrivere, al termine della propria formazione, il primo contratto da giocatore professionista con la società medesima (art. 23 della Carta<sup>19</sup>). La Carta non prevedeva alcun regime risarcitorio per la società formatrice nel caso in cui il calciatore si rifiutasse, ma in tale ipotesi essa avrebbe avuto la possibilità di proporre un'azione nei confronti del giocatore

<sup>15</sup>E' facilmente riscontrabile come il valore degli ingaggi sia diventato la prima voce dei costi di bilancio, portando alla drammatica situazione in cui molti club non riescono neppure a coprire le spese per salari aumentati astronomicamente con il proprio attivo.

<sup>16</sup>Sentenza Corte di Giustizia 16/04/2010: "All'epoca dei fatti della causa principale, l'assunzione di giocatori era disciplinata, in Francia, dalla Carta avente carattere di contratto collettivo. Il titolo III, capitolo IV, di detta Carta riguardava la categoria dei *joueurs espoir* (in prosieguo : i giocatori *promessa*), vale a dire i giocatori di età compresa tra i 16 e i 22 anni e assunti da una società calcistica professionistica, nell'ambito di un contratto a tempo determinato, in qualità di giocatori in formazione."

<sup>17</sup> Il contratto in scadenza prevedeva una durata di tre anni.

<sup>18</sup> A partire dal 1° luglio 2000.

<sup>19</sup> Art. 23 *Charte du football professionnel* : " (...) alla normale scadenza del contratto del calciatore *promessa*, la società può esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista (...) "

stesso, al fine di ottenere (con diverse modalità) la condanna del medesimo al risarcimento del danno<sup>20</sup>.

Il *Conseil de Prud'Hommes* ritenne che Bernard avesse risolto unilateralmente il contratto, e lo condannò in solido con il Newcastle United a risarcire quindi il danno cagionato. Il procedimento finì in seguito innanzi prima la Corte d'appello di Lione (che riformava la decisione in primo grado), successivamente in Cassazione<sup>21</sup> per essere sospeso e giungere infine, il 16 Aprile 2010, all'attenzione della Corte di Giustizia Europea<sup>22</sup> per un problema d'interpretazione dell' art. 39 C.E.

La Corte si pronunciò specificando come l'art. 45 T.F.U.E.<sup>23</sup> non ostasse ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare il tesseramento e la crescita di giovani giocatori, garantiva alla società che aveva curato tale apprendimento un indennizzo nel caso in cui il giovane atleta, al termine del proprio periodo di formazione, concludesse un contratto come giocatore professionista con una società diversa di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema fosse idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non andasse al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

La Corte aggiunse inoltre che per garantire tale obiettivo non era necessario un regime, come quello della causa principale, per effetto del quale un giocatore *promessa*, al termine del proprio periodo di formazione, concludesse un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, esponendosi in questo modo alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

In altre parole la Corte Europea evidenzia come un calciatore al termine del proprio periodo di formazione non debba essere obbligato a firmare il suo primo contratto da professionista con la società che ne ha curato la crescita, e al contempo, come essa abbia in ogni caso diritto ad un

---

<sup>20</sup> Ex art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese (per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'art. 23 della Carta): “ Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata. La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subito “.

<sup>21</sup> La Corte di Cassazione riteneva che l'art. 23 della Carta, nonostante non vietasse formalmente ad un giovane calciatore di concludere un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro, produceva l'effetto di impedire al medesimo o di concludere un siffatto contratto o di dissuaderlo, potendo la violazione di tale disposizione esporlo al pagamento di un risarcimento del danno.

<sup>22</sup> La Corte di Cassazione sottolineava che la causa principale sollevasse un problema d'interpretazione dell'art. 39 C.E., in quanto si poneva la questione se tale restrizione potesse essere giustificata dall'obiettivo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti (come precedentemente affermato nella Sentenza Bosman).

<sup>23</sup> Ex Articolo 39 C.E.

indennizzo, giustificato dalle spese di formazione del giocatore, nel caso in cui l'atleta decida di firmare per una società diversa.

Per concludere, descritto lo svolgimento dei fatti ed evidenziati i principi di cui si fanno portatrici le due sentenze, risulta ora possibile instaurare un parallelo tra le stesse.

Entrambe si prefiggono l'obiettivo di preservare e tutelare il diritto alla libera circolazione di ogni lavoratore all'interno dell'Unione Europea, riferendosi però ad ambiti differenti ma complementari: se infatti *La Bosman* ha un'incidenza più generale, rapportandosi con atleti di ogni età e status sportivo, *La Bernard* riguarda principalmente le fasce d'età più giovani.

Entrambe infine manifestano la volontà di avvalorare ed incentivare l'attività di addestramento e formazione dei giovani atleti, sempre in maniera compatibile con la tutela dell'art. 45 T.F.U.E. Ciò risulta visibile attraverso la costituzione di nuovi premi quali *l'indennità di formazione* ed il *premio di addestramento e formazione tecnica*, che a differenza della precedente *indennità di preparazione e promozione* non violano il diritto alla libera circolazione di ogni lavoratore in territori U.E.

### **3. Incongruenze e zone d'ombra: il vincolo sportivo, le problematiche generate dai trasferimenti internazionali ed il danno arrecato alle società dilettantistiche**

---

La dimensione calcistica giovanile (nazionale ed internazionale), in materia di trasferimenti, presenta purtroppo diverse problematiche: situazioni in cui una vera e propria norma risulta non essere presente, poco chiara o facilmente aggirabile, o casi in cui andrebbe cambiata perché profondamente inadeguata.

Si analizzi in primo luogo l'ambito internazionale, partendo dal principio, ossia dalle norme. Nell'ordinamento F.I.G.C., il calciatore, raggiunti i 14 anni di età (o, al più, i 16 anni per le società non professionistiche) assume un vincolo pluriennale con la compagine di appartenenza, fino alla maggiore età, per le categorie professionistiche (cosiddetto *giovane di serie*, ex art. 33 N.O.I.F.) o ai

25 anni per quelle appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (cosiddetti *giovani dilettanti* prima e *non professionisti* poi, ex artt. 29 e 32 NO.I.F.).

Alla luce di tali principi, in ambito nazionale, il calciatore non può recedere unilateralmente dal rapporto con il club, tranne che nelle situazioni di svincolo, espressamente previste dagli artt. 106 ss. N.O.I.F.

Tuttavia, la disciplina internazionale relativa all'istituto del vincolo appare ben più blanda, improntata a minore tutela in favore delle società, condizione che, purtroppo, si presta a significative distorsioni del sistema. Il *Regolamento ufficiale Fifa sullo Status e trasferimenti dei calciatori*, infatti, si limita a prevedere il generale principio di *mantenimento della stabilità contrattuale*, operante però, soltanto nei casi in cui sia vigente un contratto tra atleta e società, non previsto, tuttavia, nel nostro ordinamento federale, per i Dilettanti ed i *giovani di serie*. In particolare, l'art. 2 dell'allegato 3 del Regolamento F.I.F.A., nel regolamentare l'iter per il rilascio del transfer necessario per il buon fine di ogni trasferimento internazionale<sup>24</sup>, tanto in ambito professionistico quanto dilettantistico, dispone che la Federazione di provenienza del giocatore possa opporsi esclusivamente in caso di sussistenza di una controversia contrattuale tra il club e il tesserato o di vigenza di un rapporto di lavoro. Pertanto, allorquando un *giovane di serie* manifesti la precisa volontà di trasferirsi all'estero, il club di appartenenza non può opporsi, a maggior ragione qualora la società di destinazione abbia pronto un contratto di lavoro, elemento che determinerebbe una maggiore speditezza nella procedura di rilascio del transfer. L'unico requisito richiesto dalla F.I.F.A., da certificare a cura della Federazione del club di destinazione, riguarda, nel caso di trasferimento di minorenni, il rispetto dell'art. 19 del *Regolamento, rubricato protezione dei minori*, tendente a garantire al giovane atleta che si trasferisca all'estero condizioni di vita adeguate. In particolare, per i minori di 16 anni (e per tutti i minorenni extracomunitari), il tesseramento è consentito soltanto se l'interessato si trasferisca con la propria famiglia, nonchè per motivi indipendenti dal calcio: purtroppo, tale preclusione viene sempre più spesso aggirata mediante l'offerta ai genitori del giovane calciatore di un lavoro nell'ambito delle strutture del club che intende procedere con il tesseramento.

---

<sup>24</sup> I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso una nuova solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (C.T.I.) dalla Federazione di provenienza. Il C.T.I. deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo. Qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido. La Federazione che rilascia il C.T.I. è tenuta a depositarne una copia presso la F.I.F.A. Il C.T.I. non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.

Per i calciatori di età compresa tra 16 e 18 anni, in ambito infraeuropeo, invece, le limitazioni sono di gran lunga ridotte: non è necessario che il ragazzo giustifichi il proprio trasferimento con ragioni indipendenti dal calcio, né che sia seguito dai genitori. E' sufficiente, infatti, che la società soddisfi le obbligazioni minime previste dall' art. 19 del Regolamento F.I.F.A.

E' facile comprendere quindi come una società, professionistica o dilettantistica, destinataria di una richiesta di trasferimento internazionale per un suo giovane tesserato, non abbia quasi alcun mezzo per opporsi. Il regolamento F.I.F.A. infatti, tutelando esclusivamente la stabilità contrattuale (e quindi i contratti di lavoro in essere, a cui non sono ovviamente soggetti i giovani atleti, tranne che in specifici casi<sup>25</sup>), lascia scoperta un'ampia fascia di rapporti sportivi "minori", che permettono alle società di avvalersi delle prestazioni sportive dei giocatori, di formarli e crescerli dal punto di vista tecnico, senza però poter classificare gli stessi come lavoratori subordinati. Tali realtà sportive si ritrovano quindi ad aver sostenuto importanti spese ed investito ingenti energie nella crescita di giovani, senza ottenere in cambio alcun tipo di vantaggio, se non un esiguo indennizzo, quando magari le aspettative ed i progetti che le stesse avevano sul giovane calciatore erano notevolmente superiori.

Volendo approfondire ancor più gli aspetti problematici della dimensione internazionale, un argomento estremamente delicato è quello riguardante gli interessi dei giovani sportivi minorenni. Sulla questione è intervenuto il Presidente dell' U.E.F.A.<sup>26</sup> Michel Platini : *“Io sono contro chi va a comprare ragazzi minorenni, si sono totalmente contrario. Dobbiamo andare davanti a tutti i politici per dire che i bambini vanno educati nei centri di formazione e non venduti al miglior offerente. Bisogna difendere i giovani talenti delle squadre. Poi serve che il primo contratto sia firmato nel club in cui un giocatore è cresciuto. Io sono partito per l'Italia quando avevo 27 anni, non ho lasciato il Nancy, che mi aveva cresciuto, a 14 anni”*. E' idea del Presidente francese che la

<sup>25</sup> Si fa in questo caso riferimento alle situazioni in cui l'atleta divenga già professionista prima dei 18 anni (Art. 33, c. 3 N.O.I.F.) o nelle situazioni in cui vi sia una controversia tra atleta e società d'appartenenza.

<sup>26</sup> L'U.E.F.A. è l'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo. Ha sede a Nyon, in Svizzera. Essa rappresenta tutte le federazioni calcistiche d'Europa più quelle di Russia, Turchia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Cipro, Israele e Kazakistan. L'U.E.F.A. organizza nove competizioni ufficiali per nazionali e cinque per club. È, tra l'altro, una delle sei confederazioni continentali affiliate alla F.I.F.A. L'U.E.F.A. nacque il 15 giugno 1954 a Basilea (Svizzera) per iniziativa delle Federazioni calcistiche francese, belga e italiana. La sede fu Parigi fino al 1959, anno in cui l'U.E.F.A. si spostò a Berna. Il primo segretario generale fu Henri Delaunay, inventore del Campionato d'Europa per nazioni. Dal 1995 l'U.E.F.A. ha sede sempre in Svizzera, ma a Nyon. All'inizio l'U.E.F.A. raggruppava 25 Federazioni. Oggi sono 53. L'attuale segretario generale dell'U.E.F.A. è l'italo-svizzero Gianni Infantino dal 2009. Il presidente è, dal 26 gennaio 2007, l'ex stella del calcio francese Michel Platini che ha ottenuto l'incarico vincendo le elezioni per 27 voti contro i 23 ottenuti dallo svedese Lennart Johansson in carica fin dal 1990.

Sentenza Bernard abbia prodotto un meccanismo controproducente per i giovani atleti, tutelando sì il diritto alla libera circolazione di ogni lavoratore, ma al contempo eliminando l'ultima barriera giuridica che si opponeva ad una compravendita sregolata di giovani talenti. Lo stesso Presidente ha inoltre richiesto pubblicamente la coadiuvazione dei Ministri dello Sport europei per convincere la Commissione Europea a rivedere le normative in essere, per proteggere gli interessi delle organizzazioni sportive. *“Lo sport non ambisce a porsi al di sopra della legge- ha spiegato- ma l'equità sportiva e l'equilibrio competitivo non possono soggiacere ad arbitrarie leggi di mercato. L'Europa deve cambiare il proprio atteggiamento e prendere ispirazione dallo sport, anziché imporre su di esso modelli ideologici errati e preconfezionati altrove. Oggi, nel mondo e in Europa, esiste il fenomeno del traffico di bambini. Come altro potrebbe definirsi un fenomeno che vede bambini di 12 e 13 anni strappati al proprio ambiente e alla propria cultura per unirsi a un business in cambio di denaro? Questo e' quanto sta accadendo nel calcio. Insieme alla F.I.F.A. stiamo studiando come intervenire- ha aggiunto- ma possono già essere prese misure che vietino i trasferimenti internazionali di minori, anche all'interno dell'Unione Europea. In numerosi stati europei vigono severe regole che impediscono ai club, pena sanzioni sportive, di mettere le mani su giovani calciatori nei centri sportivi altrui. Tuttavia, queste norme non esistono a livello di Unione Europea. Quello che ai club non e' consentito di fare a casa propria, e' consentito spesso nei paesi europei limitrofi, in Africa e in America Latina, con conseguenze disastrose sui centri sportivi, nonché sul piano psicologico e formativo dei giovani calciatori. Se consideriamo che meno di un giovane su dieci che accede a un centro sportivo di un club riesce ad avere una carriera da professionista, si comprende la precarietà della loro situazione e l'importanza di un'istruzione che li prepari a una vita oltre il calcio. È in questo contesto che vorremmo vietare i trasferimenti internazionali di calciatori minori di 18 anni all'interno dell'U.E. Con questo non si intende creare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori- ha concluso- bensì intervenire in una questione urgente che riguarda giovani in pericolo che necessitano di aiuto”.*

In questo breve estratto Platini riassume perfettamente il nocciolo della questione: a seguito della Sentenza Bernard si è venuto a creare uno sconsiderato sistema che molto raramente va a tutelare il giovane, le sue esigenze ed i suoi bisogni da adolescente, antepoendo a tutto ciò il vile interesse economico di un possibile facile guadagno.

Con ciò non si vuole sostenere che i trasferimenti internazionali debbano essere tassativamente eliminati. Vi sono minorenni che ormai si spostano all'interno dell'Unione, per motivi di studio, di

arte, spettacolo, lavoro e per tante altre opportunità; si tratta di solito di particolari eccellenze che nel loro campo di attività, necessitano di particolari nuovi strumenti di apprendimento o di comunicazione per la valorizzazione del loro talento, che non riescono più a trovare nel loro Paese di origine. In un mondo in cui la precocità dei giovani ha raggiunto livelli inimmaginabili grazie anche alla velocità dei sistemi di comunicazione, è possibile immaginare solo per il sistema calcio una norma che semplicemente vieti il trasferimento dei minori nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea? E' auspicabile un sistema di divieti con eccezioni, che risulti affrontare il problema non già in generale, ma da caso a caso, magari sotto la vigilanza di una Authority, appositamente costituita. E' questa la proposta avanzata da uno degli esperti del settore, l'avvocato Oberto Petricca<sup>27</sup>. Estrapolando un estratto di un suo elaborato si può far riferimento, ad esempio, ad una *“figura simile ad un Giudice per i Minorenni da insediarsi in ambito calcistico, al quale ogni singolo caso possa essere sottoposto e che possa concedere o meno il consenso al trasferimento. Se ad esempio un giovane calciatore sta vivendo nel proprio Paese in una realtà familiare e sociale complessa e disagiata o peggio in totale assenza di una famiglia di riferimento, l'esperienza in un nuovo Paese non dovrebbe essere negata se vi fossero tutte le strutture idonee alla sua accoglienza, all'apprendimento di un nuova lingua, alla crescita del proprio percorso di vita presso il nuovo club. Lo stesso dicasi per quelle famiglie agiate, unite e di buon livello economico ove in tutta serenità si voglia incoraggiare, con la vicinanza morale al giovane calciatore, l'apprendimento di una lingua all'estero o la frequentazione di particolari istituti scolastici, certamente utili per la sua formazione culturale. Per questo forse, la strada del divieto, con delle specifiche deroghe, può essere quella percorribile, sempre che non vi siano motivi di ostacolo a livello normativo generale”*.

Anche a livello nazionale i trasferimenti, e più in generale le norme che regolano l'ambito sportivo, generano problematiche ed effetti negativi.

Un primo rimando viene fatto all'ambito dei premi sportivi. Essi sono stati concepiti con lo scopo di avvalorare l'attività d'insegnamento e formazione che le società dilettantistiche o di puro settore giovanile mettono in atto a favore dei giovani calciatori, permettendo a tali società di avere sempre nuovi fondi a disposizione per migliorare la propria organizzazione. Purtroppo l'intero sistema è

<sup>27</sup> Agente e consulente di calciatori e di società di calcio, Petricca ha visto la sua esperienza svilupparsi prevalentemente nei Paesi dell'area orientale, medio orientale, nelle zone più disagiate dell'Africa e dei Balcani. Pur assistendo importanti calciatori delle squadre nazionali di questi Paesi, ha sempre seguito con interesse particolare il fenomeno dei trasferimenti di giovani calciatori, sempre ribadendo il proprio impegno sociale ed umanitario.

però caratterizzato dalla presenza di diversi *escamotages*, posti in essere dalle società professionistiche, con l'obiettivo di aggirare i vari obblighi previsti dalle norme vigenti.

Per mera ignoranza della normativa o per scarsa informazione proveniente dalla Lega di appartenenza, le associazioni dilettantistiche finiscono spesso per essere terra di saccheggio delle potenti corazzate professionistiche che, sfruttando le norme organizzative a loro vantaggio, riescono a smarcare con agilità eventuali richieste di premi.

Al fine di meglio comprendere la questione sarà utile portare un esempio tipico: nel 2007 il presidente di una sodalizio partecipante ai campionati nazionali di Serie D cede un ragazzo di talento del settore giovanile ad una nota squadra di Serie A. Il Settembre successivo il ragazzo compie 14 anni. L'associazione, nella persona del suo Presidente, convinta di averne diritto, avanza presso le competenti sedi richiesta per il pagamento del premio di preparazione ricevendo, tuttavia, un tonante diniego. La motivazione è da ricercare nell'art. 33 N.O.I.F. , e nelle variazioni che lo hanno caratterizzato dal 2005 ad oggi.

Ai sensi dell'articolo i calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di *giovani di serie* quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche. È opportuno evidenziare però che fino al 2005 tale disposizione presentava delle differenze. Con la vecchia normativa, in sostanza, il calciatore tesserato per una società professionistica all'atto del compimento del 14° anno di età faceva scattare automaticamente il diritto al premio per le società titolari del tesseramento, annuale o biennale, nelle ultime tre stagioni sportive, ciò in quanto la qualifica di *giovane di serie* veniva acquisita dal ragazzo per il semplice fatto di essere vincolato per un club professionista. La nuova versione dell'art. 33 delle N.O.I.F. puntualizza che lo status di *giovane di serie* si concretizza quando il calciatore, dopo aver compiuto i 14 anni, sottoscrive la richiesta di tesseramento e questa viene accolta dalla Lega di competenza.

Dalla lettura della nuova disposizione si può dedurre come non sia più automatico il pagamento del premio di preparazione da parte delle società professionistiche<sup>28</sup>. Formalmente la procedura non è cambiata ma, nella sostanza, gli effetti, ai fini del premio, sono diversi. Prima della modifica la

---

<sup>28</sup>Questo l'effetto della recente modifica dell'articolo 33 comma 1 delle Norme organizzative interne federali (N.O.I.F.), contenuta nel comunicato ufficiale della Figg n° 220/A del 13 giugno 2005, integrato successivamente dal comunicato n° 230/A del 29 giugno 2005.

società professionista che non provvedeva alla sottoscrizione del tesseramento come *giovane di serie* doveva ugualmente pagare il premio alle eventuali società aventi diritto e in caso di mancato accordo la Commissione premi di preparazione, preposta in prima istanza a decidere su eventuali ricorsi, verificata la legittimità della richiesta, deliberava il pagamento del premio, oltre a liberare contrattualmente il giovane calciatore libero di accasarsi con un'altra società. Con la nuova versione dell'art. 33 comma 1, il club professionista può decidere di non sottoscrivere il tesseramento come *giovane di serie* senza quindi far scattare il diritto al premio, rendendo vano un eventuale ricorso alla Commissione da parte delle società/associazioni aventi diritto secondo il vecchio testo. Come in precedenza, però, il mancato tesseramento come *giovane di serie* pone in posizione di svincolo il calciatore.

La modifica apportata, quindi, indebolisce la posizione delle società/associazioni dilettantistiche e di puro settore giovanile. Le società professionistiche fanno il bello e cattivo tempo e le risorse a favore del calcio di base risultano sempre più ridotte. Con questo meccanismo un club professionista può decidere, valutando le effettive potenzialità del calciatore, se procedere o meno ad un tesseramento come giovane di serie, senza doversi accollare il pagamento del premio in via automatica. In realtà la furbizia delle società professionistiche è ancora più sottile. Non è un caso, infatti, che queste riempiano i loro vivai di giovani dai 10 agli 11 anni: quattro anni di preparazione sono più che sufficienti per maturare un giudizio sulle potenzialità del giocatore e, se non bastasse, si liberano da qualsiasi peso di eventuali premi da pagare in favore delle società dilettantistiche di provenienza. Infatti, se al compimento del quattordicesimo anno di vita si deciderà di sottoscrivere il contratto come giovane di serie la società dovrà versare il premio in favore della o delle società che nei precedenti 3 anni abbiamo avuto il giocatore tra le loro fila.

Se, tuttavia, le società professionistiche non siano riuscite a scippare il giovane in quell'intervallo di età queste rischiano di dover pagare il premio. Anche per questa evenienza la soluzione era stata trovata : spesso, infatti, si decideva di far firmare al calciatore, prima del compimento del 14° anno di età, un cartellino biennale, posticipando dunque la decisione sul tesseramento come *giovane di serie* smarcando così la problematica premi. Per ovviare a tale *escamotage* F.I.G.C. e S.G.S. hanno deciso di togliere l'opzione del cartellino biennale : ora per gli atleti dall'8° al 16° anno di età (categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) è solo possibile firmare un cartellino annuale.

Eppure la soluzione possibile per le società dilettantistiche esiste: basterebbe trattenere il ragazzo anche un solo anno in più per rompere questo meccanismo perfetto e vedersi riconosciuto il premio.

In realtà bisogna comprendere che solo la conoscenza della normativa può salvare il calcio dilettantistico.

Tentativi di aggirare le normative si riscontrano anche in riferimento al premio alla carriera. L'art. 99bis N.O.I.F. precisa che *“il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive...”*. Si deduce chiaramente che anche tale premio difficilmente potrà essere riconosciuto all'associazione se il giovane calciatore, al momento del trasferimento al nuovo sodalizio, non aveva raggiunto tale età. Si capisce, dunque, che basterebbe trattenere almeno fino ai 12 anni un giocatore per salvare i conti di molte società dilettantistiche ricche di talenti ma troppo presto svenduti alla prima richiesta.

Si viene quindi ad innescare un meccanismo che sfavorisce in molti casi le società di puro settore giovanile o società dilettantistiche, che vedono negli atleti cresciuti sin dai primissimi passi dei patrimoni, sia dal punto di vista tecnico che economico. Ed è proprio tale meccanismo che, come ulteriore conseguenza, induce le società sopradescritte a cercare di creare vincoli quasi “oppressivi” per impedire agli atleti, almeno a livello dilettantistico, di decidere in maniera autonoma il proprio cammino sportivo. Nasce il problema del cosiddetto *vincolo sportivo*: teoricamente strumento di semplice adesione che permette di svolgere le varie attività, ma al contempo, per determinate categorie di atleti, strumento opprimente in relazione ai diritti fondamentali di ogni sportivo (e cittadino).

La libertà individuale dell'atleta, intesa come diritto fondamentale di svolgere attività agonistica, in Italia e non solo, risulta compressa dal suddetto vincolo, al quale l'atleta si assoggetta con la sottoscrizione del cosiddetto *cartellino*, che ne certifica la relazione con una società sportiva.

E' infatti noto che l'atleta che intenda partecipare alle competizioni organizzate dalle Federazioni Sportive italiane, deve vincolarsi contrattualmente con una delle società sportive partecipanti e, conseguentemente, devolvere a quest'ultima la titolarità delle proprie prestazioni sportive.

Tale vincolo non è assoggettato a limiti di tempo e lega l'atleta non tanto alla Federazione Sportiva della disciplina in cui si cimenta, che ha solo il compito di vigilare su trasferimenti e tesseramenti, quanto alla società per la quale esercita le prestazioni sportive, che può liberamente determinare la durata del vincolo.

Nell'analizzare le problematiche legate all'attività sportiva esercitata dai minori, anche considerando quanto esposto in precedenza, non si può non osservare la grande contraddizione generata dalla disparità di trattamento che la disciplina contrattualistica opera tra i minori e i dilettanti, considerati come autentici amatori, rispetto agli sportivi professionisti.

Per i primi infatti si genera una situazione di soggezione derivante dal vincolo contrattuale a tempo indeterminato che può essere interrotto soltanto su iniziativa della società che detiene il cartellino.

Per i professionisti, invece, lo svincolo dopo un certo periodo di tempo (con l'elaborazione di diversi parametri di calcolo per i trasferimenti) è sancito dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91, successivamente modificata dalla Legge 18 novembre 1996 n. 586<sup>29</sup>.

Sulla base delle osservazioni sopra esposta si rileva come, paradossalmente, il vincolo sportivo che lega un atleta non professionista alla società sportiva di appartenenza sia più vincolante (in termini di durata e facoltà di svincolo) rispetto al vincolo che contrattualizza un atleta professionista, con effetti negativi per i dilettanti e, soprattutto, per gli atleti giovani e giovanissimi.

Questa situazione ha quale effetto primario il fatto che le società sportive assumono nei confronti dell'atleta un rapporto assimilabile al rapporto del proprietario, civilisticamente inteso, nei confronti del bene che possiede, che può formare oggetto di compravendita, prestito, comproprietà ed altri negozi giuridici, siano essi a titolo oneroso o gratuito, il tutto legittimato dalla titolarità del *cartellino* dell'atleta.

Tale impostazione ha generato molte discussioni, principalmente fondate sulla considerazione che, siffatta prassi, costituisce un evidente ostacolo alla libertà dell'atleta di scegliere in quale società sportiva esercitare la propria attività sportiva poiché, una volta che si sia legato ad una specifica società, è privato del diritto di sciogliere tale vincolo.

In seguito alle pressioni generate per risolvere tali comportamenti, il C.O.N.I.<sup>30</sup> prima, e di conseguenza le Federazioni<sup>31</sup> ad esso annesse, hanno deciso<sup>32</sup> di limitare la durata del vincolo

---

<sup>29</sup> In particolare l'articolo 16 di tale Legge ha espressamente stabilito l'abolizione del vincolo sportivo a tempo indeterminato, definendolo letteralmente come limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista.

<sup>30</sup> Il C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale). L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica.

sportivo al raggiungimento di una certa età da parte dell'atleta<sup>33</sup>. Tuttavia anche il nuovo limite è stato duramente criticato, non essendo stato ritenuto risolutivo del problema e presentando altresì alcuni profili discriminatori e, come tali potenzialmente incostituzionali, proprio nei confronti degli atleti minori.

Nella pratica calcistica, in particolare a livello dilettantistico, dopo il cambiamento sopracitato si prevede per l'atleta neoquattordicenne la possibilità di siglare con la società di appartenenza un accordo che lo vincoli fino al venticinquesimo anno d'età.

L'articolo 32 bis N.O.I.F. stabilisce inoltre che: *“i calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anni di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento”*.

Il nuovo termine costituito dal compimento del venticinquesimo anno di età è entrato in vigore il primo luglio 2004.

Tale norma deve essere coordinata inoltre :

- con l'articolo 36 comma due del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il quale sancisce che all'atto del tesseramento, i calciatori non professionisti e i giovani dilettanti, assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il venticinquesimo anno di età;
- con l'articolo 106 delle NOIF FIGC, che stabilisce la facoltà per i calciatori dilettanti di sciogliersi dal vincolo, con conseguente scioglimento del tesseramento con la rispettiva società, in caso di:
  - a) rinuncia da parte della società;
  - b) svincolo per accordo;
  - c) inattività del calciatore;
  - d) inattività per rinuncia o esclusione dal campionato della società;
  - e) cambiamento di residenza del calciatore;
  - f) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di professionista;

---

<sup>31</sup> Le Federazioni sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato e sono costituite dalle società e dalle associazioni sportive. La funzione delle Federazioni sportive è quella di disciplinare e regolamentare le singole discipline sportive per l'attuazione dell'agonismo programmatico al fine di conseguire il continuo miglioramento dei risultati.

<sup>32</sup> A partire dal 2004.

<sup>33</sup> La F.I.G.C. a 25 anni, la F.I.P. a 32 anni, la F.I.P.A.V. a 34 anni.

g) svincolo per decadenza dal tesseramento.

In pratica, coordinando quanto appena riportato con quanto riferito dalle normative S.G.S.<sup>34</sup>, il giovane che abbia quattordici anni fino alla stagione sportiva in cui ad inizio attività (prendendo come riferimento il 1° Gennaio dell'anno dove la stessa incomincia) non ne abbia compiuti 16, ha la possibilità di scegliere tra il vincolo ex art. 32 N.O.I.F. oppure il vincolo annuale. Terminato questo lasso di tempo l'atleta ha come unica possibilità di scelta la stipula di un accordo pluriennale.

Unico strumento utile per uscire da questa situazione sono le varie opzioni di svincolo riportate dall'art. 106 N.O.I.F. Nella prassi le ipotesi di maggior corso sono lo svincolo per accordo e quello per inattività del calciatore di cui alle precedenti lettere b) e c). In particolare lo *svincolo per accordo* prevede la possibilità per le società di convenire con il giocatore non professionista o giovane dilettante un accordo finalizzato allo svincolo, da depositare presso i competenti uffici della Lega Dilettanti entro 20 giorni dalla stipula.

In sostanza, per il giovane calciatore appena uscito dalla categoria *Allievi*<sup>35</sup> (e per ogni giocatore nella fascia d'età *fine Allievi-25 anni*), l'unica possibilità per decidere liberamente quale indirizzo dare al proprio futuro sportivo, è quella di cercare con la società d'appartenenza un accordo che lo liberi al termine della stagione sportiva. Fatto che in linea teorica, se si utilizzassero parametri ragionevoli, non dovrebbe causare particolari problematiche all'atleta: ma ciò che in realtà succede molto spesso è la richiesta delle società d'appartenenza all'atleta o alla/e società che lo vuole/vogliono acquistare di cifre spropositate, per nulla giustificate dal reale valore dello stesso o delle spese sostenute per la sua formazione.

Il risultato è una sorta di prigione per molti giovani calciatori, che non possono o non vogliono spendere (o far spendere alle proprie famiglie) somme di denaro per beneficiare sostanzialmente di un proprio diritto, e la conseguente decisione di porre termine, in molti casi, alla propria carriera sportiva : conseguenza deprecabile per un sistema che dovrebbe garantire i diritti fondamentali di un soggetto, che prima di tutto è cittadino e poi atleta.

---

<sup>34</sup> Vedi nota 7.

<sup>35</sup> Vedi nota 7.

## Conclusione

---

Le decisioni della Corte sul caso Bernard, e prima ancora la Sentenza Bosman, tutelano un principio cardine per ogni cittadino dell'Unione Europea: la libera circolazione di ogni lavoratore all'interno della stessa.

La tutela di tale diritto fondamentale ha però generato una serie di strascichi considerevoli all'interno del mondo sportivo. Lo sport in generale, e più nello specifico il calcio, sono diventati un business. Gli investimenti in termini di denaro, per acquisire e trattenere i campioni, accompagnati dalla sempre maggiore attenzione dei mezzi di comunicazione hanno portato ad un meccanismo che non vede più nello sport uno strumento sociale, ma un mezzo per soddisfare i propri interessi economici.

A livello giovanile tutto ciò ha generato conseguenze decisamente problematiche. La necessità di investire in campioni già affermati ha portato alla scelta di porre in secondo piano la formazione dei vivai, spendendo meno risorse possibili per la crescita dei giovani giocatori. La possibilità di tesserare senza limitazioni giocatori stranieri ha spinto le società a sfavorire l'inserimento degli emergenti atleti nostrani.

Non solo, ma in particolare la Sentenza Bernard porta a fare ulteriori riflessioni. Se è vero che tramite essa si dà ad ogni prospetto la possibilità di arricchire la propria carriera con esperienze sulla carta altamente interessanti, quello che non si dice è come gli interessi di questi ragazzi giovanissimi, molto spesso, lasciano spazio all'obiettivo principale di ricercare il "grande affare" a bassissimo prezzo. Non si vanno a valutare i bisogni di un giovane lontano da casa, di intere famiglie sradicate dalla terra d'origine, dalla sicurezza di un lavoro ed uno stipendio sicuro, catapultate in una nuova realtà. Quando si ragiona su queste situazioni si prendono, a titolo esemplificativo, atleti provenienti da Paesi europei non troppo distanti come cultura od abitudini dal contesto in cui vengono inseriti. In realtà bisognerebbe valutare, ad esempio, quali siano le ripercussioni quando a trasferirsi è un giovane proveniente da un Paese del cosiddetto "terzo

mondo”. Chiedendosi cosa accade se (come nella maggior parte dei casi succede) la crescita dell’atleta non segue i parametri previsti ed il giovane si ritrova, magari con famiglia al seguito, ad essere abbandonato al suo destino dalla società che lo aveva selezionato.

Se non c’è una idea chiara sul progetto da seguire, l’eventuale fallimento del progetto sportivo, senza la presenza di un “*paracadute*” di tutela, non finirebbe per coinvolgere anche il fallimento dell’intero nucleo familiare? Certo è pur vero che il trasferimento anche dei genitori del calciatore implica quasi certamente, quantomeno nei Paesi più evoluti, l’obbligo di reperire per almeno uno di loro un posto di lavoro ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno, ma si tratta quasi sempre di lavori umili e marginali che senza la prospettiva di una precoce affermazione del giocatore anche a livello economico, non consentono il superamento di uno stato di emarginazione e precarietà.

In tal senso molti club europei ben organizzati e dotati di strutture adeguate per l’accoglienza di giovani atleti, hanno da tempo adottato l’istituto dell’affidamento di detti giovani a parenti o nuclei familiari disposti ad assumersene la totale sorveglianza, così evitando il trasferimento dell’intero nucleo familiare dei minori. Ma questi rimangono in ogni caso fenomeni sociali su cui soffermarsi.

Un’ulteriore riflessione deve essere necessariamente fatta in relazione ai vari contesti sportivi nazionali: come testimoniano il capitolo 3 del presente elaborato, sono molteplici le problematiche che si vengono a generare.

La grande differenza tra la dimensione professionistica e quella dilettantistica a livello di normative e strumenti di tutela è evidente. Tale disparità fa sì che il vincolo sportivo diventi per molti giovani atleti dilettanti strumento fortemente limitativo per proprie esigenze e diritti. Ma tale situazione può forse essere valutata come il “rovescio della medaglia” di un meccanismo che arreca danno anche alle piccole realtà non professionistiche: esse individuano nei giovani atleti formati negli anni l’elemento principale dei propri patrimoni, e vedono in un vincolo duraturo la fonte di possibili introiti, indispensabili per il proseguimento della propria attività ed esistenza.

In conclusione, il presente elaborato non ha la presunzione di trovare soluzioni immediate ed efficaci alle problematiche elencate, in quanto la materia ad oggetto è comunque una materia “giovane” e la giurisprudenza a riguardo è ancora poca ed in costante evoluzione.

La volontà, con quanto scritto, è di evidenziare alcune “falle” presenti all’interno del sistema, che forse per esigenze ed interessi delle varie parti in causa non sono state volutamente ancora risolte.

E'opportuno sottolineare però come le conseguenze di ciò ricadano su giovani atleti, molto spesso minorenni, che dovrebbero vedere nello sport un momento ludico, di svago, di apprendimento e di crescita, non una dimensione spiacevole e dannosa. Proprio per questo motivo l'auspicio è che efficaci rimedi vengano individuati nel minor tempo possibile, per riconsegnare allo sport il ruolo educativo e formativo che rivestiva nelle epoche passate.